

(N. 1269)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1732)*

**d'iniziativa dei Deputati BONOMI, CHIARINI, GRAZIOSI, FRANZO, BIAGIONI, TRUZZI,
MONTE, SCHIRATTI, VICENTINI, RIVA, BOLLA, HELFER, ZACCAGNINI, SANGALLI,
DE MARZI, FERRERI, MARENGHI, SCARASCIA, SODANO, ZANONI, STELLA, BURATO,
BOIDI e NEGRARI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 DICEMBRE 1955

Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera *e*), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma di cui all'articolo 8, lettera *e*), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al

commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonchè dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

Le imposte comunque percepite non si restituiscono.

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.